




Traduzione**

Direttive per i campi e le colonie di vacanza di più di 7 giorni sul territorio vodese


*La seguente traduzione è stata fatta dal Movimento Scout Svizzero (MSS). In caso di incongruenze di contenuto rispetto al testo originale in francese fa fede il [documento originale](#).



Canton Vaud

Dipartimento della formazione, della gioventù e della cultura
Servizio di protezione della gioventù

Direttive per i campi e le colonie di vacanza
di più di 7 giorni sul territorio vodese



Le direttive per i campi e le colonie di vacanza di più di 7 giorni sul territorio vodese sono state elaborate in collaborazione con il Gruppo di collegamento delle attività giovanili del canton Vaud. Sono state poste in consultazione presso sedici organizzazioni che rappresentano gli ambienti interessati e comuni che organizzano campi di vacanza, nonché presso le Direzioni generali incaricate della formazione professionale e superiore

Sono state approvate dal Capo servizio che ne ha fissato l'entrata in vigore per il 01.06.2015.

Il Capo servizio
(firmato)
Christophe Bornand

Nota : : nella forma redatta, il regolamento di applicazione della Legge sulla protezione dei minori utilizza la forma maschile per la designazione di tutte le funzioni.

Lo stesso principio è stato rispettato nella stesura di queste direttive. In generale si tenga conto che la designazione di persona, di statuto, di funzione o di professione utilizzata in questo documento può essere indifferentemente utilizzata per le donne e per gli uomini.

Indice

1	INTRODUZIONE.....	5
2	CAMPO	5
3	ORGANIZZATORE.....	5
4	ACCOMPAGNAMENTO.....	5
4.1	Team di accompagnamento.....	5
4.2	Tasso minimo di accompagnamento.....	6
4.3	Esigenze relative a chi si occupa dell'accompagnamento	6
4.4	Esigenze relative ai monitori	6
5	FORMAZIONI	7
5.1	Quadro generale della formazione di monitore.....	7
5.2	Quadro generale della formazione di organizzatore	7
6	ALLOGGIO.....	7
6.1	Autorizzazione per l'edificio.....	7
6.2	Scelta dell'edificio	8
6.3	Rifugi mobili	8
7	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.....	8
8	PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLE FORMAZIONI DISPENSATE	8
8.1	Gruppo di riferimento	9
8.2	Richiesta di riconoscimento.....	9
9	FORMAZIONI RICONOSCIUTE E FORMAZIONI EQUIVALENTI.....	9
9.1	Formazioni riconosciute	9
9.2	Titoli professionali riconosciuti.....	10
9.3	Equivalenze accordate dagli enti responsabili della formazione	10
9.4	Convalida delle esperienze acquisite	10
10	DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	10
	Allegato 1 : Repertorio di valutazioni tecniche in materia di sicurezza degli edifici	11
	Allegato 2 : Contenuto delle formazioni	13
	Quadro generale della formazione di monitore	13
	Quadro generale della formazione di organizzatore.....	13

Visto gli articoli 44 e 45 della legge del 4 maggio 2004 sulla protezione dei minori (d'ora in poi : LProMin),

Visto gli articoli da 86 a 89 del regolamento di applicazione del 2 febbraio 2005 della legge sulla protezione dei minori (d'ora in poi : RLProMin),

Visto l'articolo 31 della legge sul sostegno alle attività della gioventù del 27 aprile 2010, (d'ora in poi : LSAJ),

il Servizio di protezione della gioventù (d'ora in poi : SPJ) emana le seguenti direttive, fissando le condizioni per la concessione da parte dello SPJ di un'autorizzazione a organizzare un campo o una colonia di più di 7 giorni in territorio vodese:

1 INTRODUZIONE

Del rimanente restano applicabili le disposizioni di altre leggi o regolamenti federali, cantonali o comunali relativi in particolare ai campi sportivi e alle attività a rischio.

2 CAMPO

Viene considerato campo o colonia di vacanza ai sensi delle presenti direttive (d'ora in poi : campo) ogni programma di attività organizzato per minori (d'ora in poi : i partecipanti) che preveda il soggiorno in un alloggio e che sia di durata superiore ai sette giorni.

3 ORGANIZZATORE

L'organizzatore è una persona fisica maggiorenne. Egli ha la responsabilità dei partecipanti all'attività. È presente per tutta la durata del campo e adotta, qualora dovesse assentarsi, le misure necessarie descritte all'articolo 4.2.

L'autorizzazione di organizzare un campo è rilasciata a nome dell'organizzatore.

La nozione di organizzatore è da distinguere da quella di istituzione. L'organizzatore può essere affiliato a un'istituzione o essere assunto da quest'ultimo. All'istituzione non compete per contro la responsabilità diretta dei partecipanti, mentre può fornire all'organizzatore un sostegno metodologico, amministrativo e logistico.

Del rimanente, i ruoli rispettivi di organizzatore e istituzione dovranno essere definiti.

4 ACCOMPAGNAMENTO

4.1 Team di accompagnamento

L'accompagnamento è assicurato dall'organizzatore e dagli ausiliari da lui scelti. Sono considerati come ausiliari (d'ora in poi : i monitori) :

- le persone maggiorenni responsabili dei partecipanti per l'intera durata del campo;
- le persone di età inferiore ai 17 anni compiuti che stanno svolgendo una formazione riconosciuta dallo SPJ ai sensi del capitolo 5 e che si assumono la responsabilità dei partecipanti per l'intera durata del campo.
- Non sono per contro considerati come ausiliari (d'ora in poi : gli aiuto-monitori) :

- i minorenni con età inferiore ai 17 anni;
- le persone di età inferiore ai 17 anni compiuti senza una formazione riconosciuta dallo SPJ ai sensi del capitolo 5;
- le persone che non si assumono la responsabilità dei partecipanti per l'intera durata del campo;
- le persone incaricate unicamente di compiti logistici.

4.2 Tasso minimo di accompagnamento

Il calcolo del tasso minimo di accompagnamento considera l'organizzatore e i monitori. Il tasso minimo di accompagnamento per fascia di età è il seguente:

- 1 accompagnatore ogni 5 bambini di età inferiore ai 6 anni
- 1 accompagnatore ogni 8 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni
- 1 accompagnatore ogni 12 bambini di età superiore ai 12 anni

Il tasso di accompagnamento minimo deve essere garantito per tutta la durata del campo, anche in caso di eventuali periodi di congedo dei monitori. L'organizzatore deve garantire il rispetto del tasso di accompagnamento e, se necessario, provvede a sostituire gli ausiliari o se stesso.

Il tasso di accompagnamento è arrotondato all'unità più vicina. Se l'età dei partecipanti si estende su più di una delle fasce di età definite sopra, il tasso di accompagnamento sarà adattato in maniera proporzionale alle età in questione.

4.3 Esigenze relative a chi si occupa dell'accompagnamento

Esigenze relative all'organizzatore

L'organizzatore deve vantare:

- una formazione di organizzatore riconosciuta dallo SPJ (cfr. capitolo 5.2);
- un'esperienza precedente di almeno un campo in qualità di monitore.

L'organizzatore deve avere almeno quattro anni in più del più anziano dei partecipanti.

4.4 Esigenze relative ai monitori

Rispetto al tasso minimo di accompagnamento, almeno la metà dei monitori deve vantare una formazione di monitore riconosciuta (cfr. capitolo 5.1). Il tasso di monitori formati è arrotondato all'unità più vicina, tuttavia almeno uno deve vantare una formazione adeguata in modo che nel gruppo di accompagnamento vi siano almeno due persone formate.

Ai sensi dell'art. 87 della RLProMin, l'organizzatore è l'unico a essere responsabile della scelta dei suoi aiutanti, delle loro competenze in materia di accompagnamento e delle loro qualità personali. È quindi soprattutto di sua competenza assicurarsi che non siano stati condannati penalmente per reati contro i minori. I monitori devono avere almeno tre anni in più del più anziano dei partecipanti.

Esigenze relative agli aiuto-monitori

Tutte le persone che partecipano al campo, ma che non possono essere considerate ausiliarie ai sensi del capitolo 4.1 – in particolare i minorenni – devono essere correttamente istruite e sorvegliate dall'organizzatore.

5 FORMAZIONI

Per essere riconosciute dal Servizio cantonale, le formazioni di monitore e di organizzatore devono corrispondere al quadro generale della formazione di monitore la prima e al quadro generale della formazione di organizzatore la seconda, i cui contenuti sono elencati nel dettaglio nell'allegato 2 alla presente direttiva.

5.1 Quadro generale della formazione di monitore

La formazione di monitore tratta le tematiche elencate nell'allegato 2. La sua durata è di almeno 15 ore e i temi sono affrontati sulla base di una ripartizione equa.

5.2 Quadro generale della formazione di organizzatore

La formazione di organizzatore si aggiunge a quella di monitore riconosciuta dallo SPJ. Tratta di temi elencati nell'allegato 2. La sua durata è di almeno 15 ore e i temi sono affrontati sulla base di una ripartizione equa.

6 ALLOGGIO

6.1 Autorizzazione per l'edificio

Lo SPJ è responsabile per il rilascio delle autorizzazioni per lo sfruttamento di edifici che possono ospitare un campo di oltre 7 giorni in territorio vodese.

Per ottenere l'autorizzazione per poter sfruttare un edificio a questo scopo, il proprietario deve presentare una richiesta precisa. Quest'ultima viene concessa alle seguenti condizioni:

- comprende una perizia, pagata dal proprietario dell'edificio, basata sui requisiti elencati nel Repertorio di valutazioni tecniche in materia di sicurezza degli edifici contenuto nell'allegato 1 e la cui datazione risale a meno di un anno prima. La perizia deve essere stata eseguita dall'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) o da un altro organo designato dal Servizio cantonale o, se necessario, da un servizio tecnico qualificato del comune in cui si trova l'edificio.
- un rapporto di perizia eseguito sull'apposito formulario (doc. SPJ n° F5.40) dovrà essere allegato alla richiesta. Le conclusioni dell'esperto dovranno essere favorevoli o favorevoli con riserva.
- l'edificio risulta conforme alle norme di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio attualmente in vigore oppure il livello di sicurezza è stato giudicato accettabile dall'istituto cantonale competente, con misure organizzative di responsabilità del proprietario dell'edificio/dell'organizzatore del campo.

L'autorizzazione è valida 10 anni e può essere soggetta a condizioni relative in particolare alle misure organizzative da adottare in materia di prevenzione degli incidenti o degli incendi. In caso di trasformazione o di ristrutturazioni di una certa entità, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione. In questo caso la perizia di sicurezza dovrà anch'essa essere rinnovata.

L'autorizzazione può essere ritirata in qualsiasi momento se la sicurezza dei partecipanti al campo è compromessa.

6.2 Scelta dell'edificio

L'organizzatore è responsabile di garantire che l'edificio prescelto sia adeguato in termini di igiene e che le sue caratteristiche, soprattutto per quanto concerne le installazioni sanitarie, siano adatte al programma di attività. È sua competenza informarsi presso il proprietario su eventuali misure organizzative dalle quali dipende l'autorizzazione di utilizzare l'edificio.

6.3 Rifugi mobili

Ai sensi dell'art.87 della RLProMin, se i partecipanti sono alloggiati in rifugi mobili, l'organizzatore ha il compito di scegliere un terreno adeguato che offra tutte le garanzie di sicurezza e dovrà rispondere della propria scelta.

7 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Il Servizio cantonale ha la competenza di rilasciare le autorizzazioni ad organizzare un campo di più di 7 giorni in territorio vedese.

A tal fine l'organizzatore presenta al più tardi tre settimane prima dell'inizio del campo una richiesta di autorizzazione utilizzando l'apposito formulario (doc. SPJ n° F5.12). La richiesta di autorizzazione comprende:

- il nome del campo e le date di inizio e fine dello stesso;
- il numero di partecipanti suddiviso per fascia di età;
- il nome e le coordinate complete dell'organizzatore;
- se fosse il caso, il nome e le coordinate complete dell'organizzazione che propone il campo;
- il nome e l'indirizzo dell'edificio che ospita il campo e il numero dell'autorizzazione per lo sfruttamento dell'edificio rilasciata dallo SPJ (se conosciuto) ;
- la lista dei monitori, con nome, cognome, data di nascita ed eventuale menzione di frequenza di una formazione riconosciuta dallo SPJ.
- Alla richiesta di autorizzazione dovranno anche essere allegati:
 - una copia dell'attestato di formazione dell'organizzatore;
 - un estratto del casellario giudiziale dell'organizzatore risalente a meno di un anno prima;
 - il programma dettagliato del campo;
 - per i campi organizzati da un'istituzione, in caso fosse la prima richiesta di autorizzazione, gli statuti (per le associazioni e le fondazioni), un estratto del registro di commercio (per le società commerciali) o la lista degli associati (società semplice).

Lo SPJ può anche esigere che l'organizzatore presenti un progetto pedagogico prima di concedere l'autorizzazione.

Per i campi della durata di diverse settimane con partecipanti e monitori diversi a seconda della settimana, l'organizzatore dovrà presentare i documenti necessari per giustificare il tasso di accompagnamento.

Lo SPJ può ritirare in qualsiasi momento l'autorizzazione per un campo di più di 7 settimane in territorio vedese per motivi giustificati.

8 PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLE FORMAZIONI DISPENSATE

Le istituzioni, siano esse un'associazione, una fondazione o una società commerciale, possono chiedere che la formazione di monitore e/o di organizzatore da esse organizzata venga riconosciuta.

Lo SPJ riconosce la validità della formazione dopo aver ricevuto il parere del gruppo di riferimento in materia di formazione.

8.1 Gruppo di riferimento

Il gruppo di riferimento in materia di formazione ha il compito di esaminare i piani di formazione dei monitori e dell'organizzatore dei campi che gli vengono sottoposti dallo SPJ e di fornire un preavviso in vista del riconoscimento di tali formazioni.

È composto di rappresentanti delle istanze cantonali responsabili della formazione, di istituzioni che si occupano di campi di vacanze e di istituzioni di formazione attive nel sostegno delle attività giovanili. I suoi membri sono nominati dal Capo del servizio e restano in carica per due anni rinnovabili. Il gruppo è presieduto dal Delegato cantonale per l'infanzia e la gioventù.

Il gruppo di riferimento in materia di formazione si organizza da solo.

8.2 Richiesta di riconoscimento

Affinché una formazione possa essere riconosciuta per tempo, la richiesta di riconoscimento deve pervenire allo SPJ almeno due mesi prima dell'attuazione di una sessione di formazione.

La richiesta di riconoscimento deve comprendere:

- il progetto pedagogico della formazione (valori, obiettivi e metodi utilizzati);
- il programma dettagliato del corso;
- il profilo richiesto dei formatori per ogni materia, in mancanza di questo la lista dei formatori e le loro qualifiche ed esperienze;
- le modalità di attestazione della partecipazione.

Per garantire la qualità della formazione, dopo averla autorizzata, lo SPJ può assistere a tutta o a una parte di essa; può delegare questo compito a uno o più membri del gruppo di riferimento.

Il riconoscimento della formazione è accordato per una durata di 5 anni. In caso di modifica sostanziale della formazione, l'istituzione deve depositare una nuova richiesta di riconoscimento presso lo SPJ. Quest'ultimo può revocare in qualsiasi momento un riconoscimento per motivi giustificati.

Sono considerate come modifiche sostanziali quelle riguardanti il progetto pedagogico, quella del programma del corso se riguarda più di una delle materie insegnate e quella del profilo richiesto degli insegnanti, oppure, in mancanza del profilo stabilito, il rinnovo dei formatori per oltre il 20% del programma del corso.

L'istituzione di formazione, la cui formazione è riconosciuta dallo SPJ, rilascia a chi ha partecipato al corso un attestato firmato e datato che menziona il contenuto della formazione, la sua durata e il fatto che essa sia riconosciuta dallo SPJ per i campi di vacanza di più di 7 giorni in territorio vodese.

9 FORMAZIONI RICONOSCIUTE E FORMAZIONI EQUIVALENTI

9.1 Formazioni riconosciute

Sono riconosciute per la funzione di monitore le seguenti formazioni:

- formazione di base per monitore fornita da un'istituzione sovvenzionata dallo SPJ, ai sensi dell'art. 31 della LSAJ ;
- corso di monitore *G+S Sport per i bambini*;
- corso di monitore *G+S Sport per giovani*.

- Sono riconosciute per la funzione di organizzatore le seguenti formazioni:
- formazione di base per organizzatore fornita da un'istituzione sovvenzionata dallo SPJ, ai sensi dell'art. 31 della LSAJ;
- corso di capo campo Sport di campo/Trekking.

9.2 Titoli professionali riconosciuti

Sono riconosciuti come equivalenti alla formazione di monitore i titoli professionali seguenti:

- Attestato federale di capacità (AFC) di operatrice/operatore socioassistenziale;
- Diploma di conduttrice/conducente di laboratorio sociopedagogico SSS.
- Sono riconosciuti come equivalenti alla formazione di monitore e organizzatore i titoli professionali seguenti:
- Diploma di educatrice/educatore dell'infanzia SSS;
- Bachelor of Arts SUP-SO in lavoro sociale;
- Bachelor in insegnamento per il livello prescolastico ed elementare;
- Master in insegnamento per il livello secondario.

9.3 Equivalenze accordate dagli enti responsabili della formazione

Per la formazione di monitore, gli enti la cui formazione è riconosciuta ai sensi del capitolo 5 hanno la competenza di convalidare, previa presentazione dei documenti richiesti, le parti di formazione seguite in un altro ambito, in particolare durante una formazione professionale continua nel campo sociale e/o pedagogico.

Per contro non potrà essere concessa nessuna equivalenza dagli enti per quanto riguarda la formazione di organizzatore.

9.4 Convalida delle esperienze acquisite


Lo SPJ è competente per la convalida delle esperienze acquisite per le funzioni di organizzatore e di monitore, previa presentazione di documenti giustificativi allegati alla richiesta di autorizzazione. In caso di necessità può rivolgersi al gruppo di riferimento.

10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le istituzioni che forniscono una formazione di monitore e/o di organizzatore dispongono di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive per ottenere il riconoscimento delle suddette formazioni.

Durante questo periodo l'organizzatore può presentare una richiesta di autorizzazione senza che le formazioni seguite da lui stesso e dai monitori siano ancora state riconosciute dallo SPJ. Dovrà fornire tutti gli elementi necessari che permettano al Servizio cantonale di constatare l'adeguamento delle formazioni seguite dall'organizzatore e dai monitori.

Le condizioni di autorizzazione di un campo di più di 7 giorni in territorio vodese si applicano a partire dall'entrata in vigore delle presenti direttive.



Allegato 1 : Repertorio di valutazioni tecniche in materia di sicurezza degli edifici

Le prescrizioni relative alla sicurezza degli edifici che possono accogliere campi di vacanze sottoposti ad autorizzazione sono state fissate dall'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni su mandato dello SPJ.

Per ragioni di sicurezza in questo repertorio devono essere riuniti gli aspetti riguardanti la prevenzione degli infortuni non professionali per la fascia di età dei bambini in età scolastica (dai 4 anni fino ai 18 anni). Di conseguenza, i requisiti che di solito prevalgono negli alloggi e che sono destinati a prevenire gli infortuni dovuti al cattivo comportamento di bambini in età prescolastica lasciati temporaneamente senza sorveglianza non sono sistematicamente presi in considerazione.

Inoltre, se le misure legate a criteri di costruzione sono prioritarie, quelle organizzative hanno anch'esse la loro importanza e la loro pertinenza nel caso di campi di vacanze che si svolgono in un quadro organizzativo ben definito.

La perizia sull'edificio viene svolta da un punto di vista puramente tecnico. In funzione dei risultati, lo SPJ potrà rilasciare un'autorizzazione di sfruttamento dell'edificio o al richiedente un'autorizzazione di organizzare il campo, fissando se necessario un certo numero di restrizioni o di esigenze organizzative.

1. Ringhiere e parapetti (norma SIA 358)

Le principali esigenze fissate dalla norma in questione sono un'altezza minima dei parapetti di 100 cm al di sopra del livello massimo accessibile (90 cm se si tratta di un parapetto di oltre 20 cm di spessore) e di 90 cm nelle scale.

Inoltre, in base all'aumento dei requisiti della norma per prevenire il cattivo comportamento di bambini in età prescolastica lasciati temporaneamente senza sorveglianza, le ringhiere devono essere difficili da scalare (munite di barre verticali o di parapetti pieni). Il rapporto della perizia menzionerà esplicitamente se le esigenze supplementari della norma sono soddisfatte oppure no.

2. Scale e corrimani

Tutte le scale con più di cinque gradini sono provviste di un corrimano continuo almeno su un lato.

3. Porte, pareti e divisori in vetro

Se l'edificio è munito di porte, pareti e divisori in vetro, le vetrate utilizzate devono essere conformi alle indicazioni dell'opuscolo tecnico 2.006 dell'Upi

« Il vetro nell'architettura » (cfr. Il grafico *I diversi tipi di vetro e le loro applicazioni*).

Si distingue in particolare tra due tipi di vetro di sicurezza in base alle diverse funzioni di protezione: il vetro temperato per evitare tagli (porte di vetro che separano ad esempio due locali) e vetro stratificato per proteggere dalle cadute (balaustre di balconi).


4. Vasche, piscine e piscinette

La sicurezza di vasche, piscine e piscinette e dei loro dintorni per quanto riguarda il pericolo di annegamento deve sottostare ai seguenti principi:

- le piscinette per bambini piccoli (profondità < 20cm) possono essere accessibili liberamente;
- le vasche più profonde, non destinate al nuoto (profondità ≤ 135 cm), o per nuotatori (profondità > 135 cm) devono essere poste in sicurezza con un dispositivo adeguato (chiusura o copertura).

5. Attrezzature da gioco (norma SN EN 1176:2008)

Le aree di gioco all'aperto sono controllate in base alle esigenze previste dalla norma SN EN 1176:2008.



6. Trampolini

I trampolini che si trovano in giardini o in altri spazi all'aperto devono assolutamente essere muniti di una rete di sicurezza e non devono essere montati sopra o sotto ostacoli (pietre, alberi).

A livello organizzativo, l'accesso ai trampolini deve essere severamente vietato ai bambini di meno di 6 anni, poiché non hanno ancora le capacità di coordinazione necessarie. L'uso del trampolino da parte di bambini di più di 6 anni dovrà avvenire sotto la supervisione di un adulto, alle seguenti condizioni:

- è consentito l'uso a un bambino alla volta;
- le capriole in aria (salto mortale) sono vietate.

7. Prese elettriche

I quadri elettrici dell'edificio devono essere muniti di interruttori salvavita sui circuiti riguardanti i bagni e gli altri locali umidi, nonché le prese all'esterno.


Inoltre le prese montate negli altri locali devono essere protette da copri-presa o munite di dispositivi di sicurezza.

8. Letti a castello

L'uso di letti a castello è vietato per i bambini di meno di 6 anni compiuti. Se l'edificio in questione dovesse avere questo tipo di letti, tocca all'organizzatore del campo far rispettare questo divieto.

9. Costruzioni senza ostacoli (norma SIA 500)

Se l'edificio è destinato ad accogliere uno o più bambini portatori di handicap, soprattutto se muniti di sedia a rotelle, dovrà rispondere integralmente o in maniera sufficientemente esaustiva alle esigenze fissate dalla norma SIA 500 Costruzioni senza ostacoli. I principali requisiti della norma riguardano l'assenza di scalini o di dislivelli superiori a 25 mm e la presenza di rampe o di ascensori che permettano di raggiungere i vari piani. Essa controlla inoltre i criteri legati agli spazi minimi nei passaggi, camini, corridoi e rampe, all'ergonomia dei locali sanitari, alla posizione degli interruttori e ai posteggi.




Allegato 2 : Contenuto delle formazioni

Quadro generale della formazione di monitore

Tematiche	Contenuto
Responsabilità giuridiche Ruolo di monitore	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità civili e penali, obblighi di sorveglianza, proporzionalità, capacità di discernimento. - Catena delle responsabilità, ruolo del monitore nella catena delle responsabilità. - Diritti e doveri del monitore, implicazioni concrete nello svolgimento di un campo.
Sviluppo e necessità dei bambini e dei giovani	<ul style="list-style-type: none"> - Bisogni dei bambini in base alla loro età - Tappe dello sviluppo cognitivo, affettivo e sociale del bambino - Adattamento delle attività in base all'età dei partecipanti.
Programmazione, animazione e valutazione di un'attività	<ul style="list-style-type: none"> - Pianificazione delle attività e integrazione di queste nel programma del campo, impiego degli strumenti appropriati. - Scelta e adattamento delle attività in base all'evoluzione della dinamica del campo e delle condizioni esterne. - Impiego di diversi strumenti per valutare un'attività e trarne un bilancio.
Attitudini pedagogiche	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione delle diverse attitudini pedagogiche possibili - Pertinenza di queste attitudini in base alle condizioni del campo - Riflessione sulle reazioni in caso di trasgressione delle regole da parte dei partecipanti, differenza tra sanzione e punizione.
Sicurezza fisica e affettiva	<ul style="list-style-type: none"> - Bisogni essenziali in materia di alimentazione e di igiene nell'ambito di un campo di vacanze. - Organizzazione quotidiana (equilibrio tra necessità di riposo e tempo dedicato alle attività); bisogno di intimità, diversità di genere e differenze culturali. - primi soccorsi e reazione in caso di emergenza.

Quadro generale della formazione di organizzatore

Tematiche	Contenuto
Responsabilità giuridiche Ruolo di organizzatore	<ul style="list-style-type: none"> - Diritti e doveri dell'organizzatore, - implicazioni concrete nello svolgimento di un campo.
Piano di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi dei rischi e dei pericoli, gestione dei rischi e dei pericoli in funzione di una loro potenziale occorrenza. - Elaborazione di un piano di sicurezza per mezzo di strumenti adeguati. - Servizi e risorse da mobilitare in caso di emergenza. - Delegare e affidare la sorveglianza delle attività che comportano un rischio particolare a persone che hanno competenze attestate.
Programmazione, animazione e valutazione di un campo	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborare un programma da campo equilibrato (riposo, attività, tempo libero, pasti). - Valutazione continua e adattamento del programma in caso di bisogno - Comunicazione con i partecipanti e con i loro parenti o i loro rappresentanti legali



Attitudini pedagogiche	<ul style="list-style-type: none">- situazioni difficili- Tipologie di situazioni difficili e/o problematiche- (problemi di comportamento, dinamica di gruppo, cattivo trattamento e abusi).- Risorse disponibili e comportamenti da adottare (studi di casi)
Gestione di un team	<ul style="list-style-type: none">- Animazione di una riunione.- Gestione di conflitti nel gruppo di accompagnamento.- Organizzazione e supervisione del gruppo, ripartizione dei compiti prima, durante e dopo il campo